

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 16 gennaio 2014 — Guinet/BEI

(Causa F-107/12) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Personale della BEI — Regime pensionistico — Trasferimento dei diritti a pensione — Compensazione degli svantaggi derivanti dal ritardo nel trasferimento dei diritti a pensione — Requisito del trasferimento effettivo dei diritti a pensione in un regime pensionistico diverso da quello della BEI — Principio della parità di trattamento)

(2014/C 223/67)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Philippe Guinet (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: T. Gilliams, G. Nuvoli, agenti, assistiti da D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)

Oggetto

Annullamento della decisione di rigetto implicita della BEI della domanda del ricorrente di calcolare le annualità di pensione rivalutate e della domanda di risarcimento

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Guinet sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare i tre quarti delle spese sostenute dalla Banca europea per gli investimenti.
- 3) La Banca europea per gli investimenti sopporterà un quarto delle proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 366 del 24.11.2012, pag. 41.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica 22 maggio 2014 — CI/Parlamento

(Causa F-130/12) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Retribuzione — Assegno familiare — Assegno per figlio a carico — Doppio assegno per figlio a carico — Articolo 67, paragrafo 3, dello Statuto — Condizioni per la concessione — Soluzione amichevole tra le parti a seguito dell'intervento del mediatore europeo — Attuazione — Dovere di sollecitudine)

(2014/C 223/68)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CI (rappresentanti: B. Cortese e A. Salerno, avocats)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: E. Despotopoulou e M. Ecker, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione che nega la concessione del doppio assegno per figlio a carico in applicazione dell'articolo 67, paragrafo 67, dello Statuto

Dispositivo

- 1) *La decisione del Parlamento europeo del 5 dicembre 2011, recante diniego di rinnovo, a partire dal 1° giugno 2008, del doppio assegno per figlio a carico, nonché la decisione del 20 luglio 2012, recante rigetto del reclamo, sono annullate.*
- 2) *Per il resto, il ricorso è respinto.*
- 3) *Il Parlamento europeo deve sopportare le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute da CI.*

(¹) GU C 71 del 9.3.2013, pag. 29.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 30 gennaio 2014 — Ohrgaard/Commissione

(Causa F-151/12) (¹)

(Funzione pubblica — Retribuzione — Indennità di dislocazione — Condizione della residenza prevista all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell'allegato VII dello Statuto — Esercizio di funzioni in un'organizzazione internazionale — Nozione — Tirocinio di cinque mesi effettuato presso la Commissione — Esclusione)

(2014/C 223/69)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jakob Ohrgaard (Frederiksberg, Danimarca) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal, D. de Abreu Caldas)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e V. Joris, agenti)

Oggetto

La domanda di annullare la decisione di diniego al ricorrente del beneficio dell'indennità di dislocazione.

Dispositivo

- 1) *La decisione della Commissione europea del 6 marzo 2012, con cui è negato al sig. Ohrgaard il beneficio dell'indennità di dislocazione, quale modificata dalla decisione del 31 agosto 2012 recante rigetto del reclamo, è annullata.*
- 2) *La Commissione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. Ohrgaard.*

(¹) GU C 55 del 23/02/2013, pag. 26.